CAMERA DEI DEPUTATI N. 1359

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ISGRO'

Presentata il 23 aprile 1969

Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con questa proposta di legge si vuol risolvere la grave situazione nella quale si trovano alcune centinaia di operai stagionali delle saline, particolarmente di Sant'Antioco, Margherita di Savoia e Cervia. Si tratta di lavoratori che, pur prestando, da tanto tempo, la loro opera – per molti mesi all'anno – nelle campagne salifere delle saline, non hanno ancora avuto una sistemazione a ruolo.

Questi operai si trovano, pertanto, in una situazione di grave difficoltà, perché non hanno mai la certezza di un lavoro sicuro e stabile e non hanno ottenuto una sistemazione corrispondente alle loro attitudini e capacità. Sono quindi posti in una condizione umana e sociale instabile e incerta e non hanno la sicurezza di poter provvedere ai bisogni e alle necessità delle loro famiglie.

Si propone, quindi, di dare agli operai stagionali delle saline la sistemazione a ruolo, così come è stato fatto, in casi analoghi, per questa ed altre categorie di salariati dello Stato. D'altronde questo giusto provvedimento non rappresenterebbe un ampliamento dell'organico previsto per le saline, dato che il numero degli operai permanenti nelle saline stesse è inferiore a detto organico. Certo, la Amministrazione tende a ridurre il numero degli operai stagionali adibiti alla raccolta e ai servizi sussidiari, mediante l'incremento della meccanizzazione. Il proponente ritiene però, che una politica di sviluppo delle attività produttive e commerciali delle saline potrebbe permettere l'assorbimento nei ruoli stagionali e persino, nel futuro, un eventuale aumento degli organici.

La proposta di legge non ha bisogno di una particolare illustrazione perché il suo assunto è sufficientemente chiarito dal primo articolo, che si collega alle norme della legge 28 marzo 1962, n. 143, ed in particolare all'articolo 24 della legge stessa.

Il proponente è certo che la pubblica amministrazione non vorrà venir meno ai doveri verso coloro che per tanto tempo sono stati al suo servizio, ed ha quindi fiducia che il Parlamento vorrà approvare questa proposta di legge, compiendo un atto di giustizia e di umanità nei confronti di lavoratori che hanno prestato, per molti anni, la loro opera presso le saline, senza ottenere sino ad ora il riconoscimento del loro diritto ad avere un lavoro stabile e sicuro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operai stagionali delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che abbiano prestato, nelle due ultime campagne salifere delle saline stesse, un periodo di servizio superiore a 90 giornate lavorative, sono collocati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli operai permanenti.

Gli aspiranti all'assunzione non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143, fermo restando il possesso degli altri requisiti generali previsti dalla legge.

Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanna per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni prevedute dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio o i generi a questi assimilati.

ART. 2.

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.